



10 16382

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1440/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 908 /DA del 14 NOV. 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura a saldo n° 20 del 20/11/2017 – Avv. Pustorino Elena.
Giudizio Raffa Maria Luisa/Cas.Tribunale di Messina sezione lavoro R.G. n° 3325/09.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Pustorino Elena, con Determina n° 183 del 04/05/2009 che si allega, l'incarico di resistere nel giudizio promosso da Raffa Maria Luisa;

Che è stato liquidato un acconto di € 500,00 giusta fattura n° 7 del 03/02/2010;

Che il giudizio si è concluso con Sentenza del Tribunale di Messina n° 1365 del 08/11/2017;

Che l'Avv. Pustorino Elena ha presentato la fattura a saldo n° 20 del 20/11/2017, di € 5.102,14 oltre IVA per € 1.122,47 per un totale complessivo di € 6.224,61 applicando i minimi della tariffa forense;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata impegnando la somma di € 5.102,14 oltre IVA a valere sul cap. 42 del corrente Bilancio d'Esercizio Finanziario

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 5.102,14 oltre Iva sul cap 42 del corrente Bilancio d'Esercizio;
- **Liquidare** la fattura n° 20 del 20/11/2017, che si allega in copia, dell'importo di € 5.102,14 oltre IVA per € 1.122,47 per un totale complessivo di € 6.224,61 all'Avv. Pustorino Elena c.f. PSTLNE71S45F158Q domiciliato presso il proprio studio sito in Via I Settembre n° 116 – 98122 Messina, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT77Y0307502200CC8511979519
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANI
Impegno n. 3601 Atto 1 del 2018
Importo € 6.224,61
Disponibilità Cap. 62 Bil. 2018
Messina 28/11/18 JI Finanziaria

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07155170157**
Progressivo di invio: **D225648**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02740510835**
Codice fiscale: **PSTLNE71S45F158Q**
Nome: **ELENA**
Cognome: **PUSTORINO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA I SETTEMBRE,116**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07155170157**

Denominazione: **Faber System Srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-11-20** (20 Novembre 2017)

Numero documento: **20 ELETTRONICA 2017**

Importo totale documento: **6224.61**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (itenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: **981.18**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **196.24**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Competenze CAUSA CAS - RAFFA TRIBUNALE DI MESSINA N. 3325-2009 R.G. - SENTENZA 1365-2017**

Valore unitario: **4266.00**

Valore totale: **4266.00**

IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Spese Imponibili EX ART. 13**
Valore unitario: **639.90**
Valore totale: **639.90**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**


Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5102.14**
Totale imposta: **1122.47**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Split Payment art.17-ter del DPR 633/1972 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **4120.96**
Codice IBAN: **IT77Y0307502200CC8511979519**



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

4 MAG. 2009

DETERMINA n. 183 - 4 MAG. 2009

IL PRESIDENTE

del Consorzio per le Autostrade Siciliane dott. Patrizia Valenti nominata con delibera n. 04/AS assunta dall'Assemblea del Consorzio in data 10.04.2008

P R E M E S S O

Che i signori Quattropani Maria Barbaro, Galletta Maria Concetta, Raffa Maria Luisa rappresentati dall'avv. Mariella Sciammetta, hanno proposto singoli ricorsi ex art. 414 al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro con i quali chiedono di essere assunti dal Consorzio a tempo indeterminato;

Ritenuto il Consorzio ha ravvisato la necessità di resistere ai ricorsi su indicati;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Amministrativa dott. Augusto Procopio per l'impegno di spesa;

D E T E R M I N A

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(dott. Augusto Procopio)

Di resistere ai ricorsi proposti dai signori Quattropani Maria Barbaro, Galletta Maria Concetta, Raffa Maria Luisa rappresentati dall'avv. Mariella Sciammetta, ex art. 414 al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro con i quali chiedono di essere assunti dal Consorzio a tempo indeterminato;

Di affidare l'incarico di difesa all' Avv. Elena Pustorino del foro di _____;

Di impegnare la somma di € 4.000,00 oltre ad Iva quale importo puramente indicativo per spese legali oltre ad Iva sul Cap. n. 42 denominato Legali, Notarili, Vidimazioni" del bilancio del corrente esercizio 2009.

IL PRESIDENTE
(Dott. Patrizia Valenti)

Impegno 11500	
Cap. 042	Eserc. 2009
Ammontare stanziamento	€ 00.000,00
Impegni Precedenti	154.101,11
Disponibilità	€ 42.898,89
Presente Impegno	€ 000,00
Disponibilità residua	€ 39.898,89

L'Ufficio Riconosciuta

Sede

98100 MESSINA - Contrada Scoppo - Casella postale n. 33 - Tel. PBX 090 37111 - Fax 090 41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830

Uffici

90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. 10 Tel. 091 6259329 Fax 091 6266172
00187 ROMA Via dei Crociferi n. 141 - Tel. e Fax 06 6794932

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

F.E. 20/17
Pozzolini ELSA

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.545,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 573,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.253,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.395,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 4.766,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 4.766,00	ACCOGLIO - 500,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 714,90	4.266,00 - 638,90
Cassa Avvocati (4%)	€ 219,24	196,24
Total Imponibile	€ 5.700,14	5012,14
IVA 22% su Imponibile	€ 1.254,03	1122,47
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 6.954,17	6224,61

Studio Legale

AVV. ELENA PUSTORINO

98122 MESSINA via I° Settembre, 116 - 090671616 - 090713187

Fattura n. 07/10 del 03.02.2010

Spett.le
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
P. IVA 01962420830
c.da Scoppo
98100 MESSINA

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE / Raffa Maria Luisa
(Tribunale di Messina n. 3325/09 R.G. - ricorso ex art. 414 c.p.c. determina 183 DA del 4.5.2009)

Acconto	€	500,00
+ C.p.A. 4 %	€	<u>20,00</u>
<i>totale imponibile</i>	€	520,00
+ Ritenuta di acconto 20% su € 500,00	€	<u>100,00</u>
<i>importo dovuto</i>	€	420,00

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 100 della L. 244/07 (finanziaria 2008)

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 8 novembre 2017 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n. 3325/2009 R.G. vertente tra
Raffa Maria Luisa, c.f. RFFMLS75H46F158R, ricorrente, rappresentata e difesa
dall'avv. Mariella Sciammetta

Contro

Consorzio Autostrade Siciliane – C.A.S. in persona del legale rappresentante -
resistente, rappresentata e difesa dall'avv. C. Matafù

Oggetto: contratto a tempo determinato

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 24 aprile 2009, premesso di avere lavorato periodicamente sin dal 2000 in qualità di agente tecnico esattore alle dipendenze del Consorzio resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato c.d. "stagionali" stipulati "al fine di sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio", espone che il Cas ha indicato nei detti contratti il termine di assunzione e di cessazione dell'attività lavorativa, senza indicare le ragioni della durata temporanea del contratto in violazione delle norme di riferimento. Deduce inoltre che il Cas ha palesemente abusato del diritto di stipulare contratti a tempo determinato ed ha agito in contrasto con la normativa vigente. Chiede pertanto che venga dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e che venga dichiarata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 13.02.2000; chiede inoltre che il Cas venga condannata al pagamento delle retribuzioni dall'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; in subordine che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e che venga riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno pari ad euro 500.000,00 con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio il Consorzio per le Autostrade siciliane contesta la fondatezza

della domanda di cui chiede il rigetto.

Nel merito il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito specificati.

Va preliminarmente evidenziato che il primo contratto risale al 15 novembre 2000 con la conseguenza che trova applicazione, rispetto a tale contratto, la disciplina della l. 18 aprile 1962 n 320 il cui art. 3 prevede che “ *l'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine... sia l'eventuale temporanea proroga del termine è a carico del datore di lavoro.*”

Orbene nel caso di specie dall'esame del contratto si legge che la ricorrente è stata assunta per “*sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio*”.

Tuttavia il Consorzio, costituitosi in giudizio non ha fornito prova alcuna degli elementi giustificativi del termine ed in particolare delle temporanee esigenze di servizio mensionate, con conseguente nullità del termine apposto.

Con riferimento ai contratti successivi va preliminarmente rilevato che parte resistente non ha contestato lo svolgimento di attività nei periodi indicati in ricorso, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il termine apposto ai contratti relativi agli anni dal 2001 al 2003 non avendo parte resistente fornito prova della legittimità della clausola apposta agli stessi.

Con riferimento ai contratti in atti - dal 20.05.2004 al 17.08.2004, dal 6.07.2005 al 3.10.2005, dal 20.07.2006 al 2.09.2006, prorogato di venti giorni, dal 26.09.2007 al 9.11.2007, dal 2.07.2008 al 15.08.2008 - deve invece richiamarsi la disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, il cui art. 1 dispone “ *Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.*”

1. *È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.*

2. *L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.*

3. *Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.*

4. *La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.*”

Occorre a questo punto valutare la legittimità della causale in concreto apposta al contratto di lavoro.

Orbene non vi può esser dubbio che la formula “*per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio*”, contenuta nei contratti, non consente proprio per la sua

genericità di comprendere quale sia la specifica ragione posta a fondamento dell'apposizione del termine né conseguentemente di verificare l'effettiva sussitenza e la durata della ragione alla base della sua assunzione.

Deve pertanto ritenersi che il datore di lavoro non ha, in violazione di quanto disposto dalla norma citata, specificato le ragioni che hanno determinato la stipulazione di molteplici contratti a tempo determinato.

Quanto alle conseguenze della declaratoria di nullità del termine osta alla possibilità di procedere alla conversione del rapporto la circostanza che il CAS è un ente pubblico non economico regionale con la conseguenza che trova applicazione nel caso di specie l'art. 97 Cost. secondo cui *“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”*.

Né in senso contrario si pone il richiamo alla normativa che prevede l'assunzione tramite liste di collocamento.

Si richiama infatti la sentenza della Corte di Appello di Palermo secondo cui anche il sistema di avviamento degli iscritti alle liste di collocamento è basato su rigide regole volte ad assicurare, da un canto, il diritto di ciascun aspirante all'assunzione al rispetto della graduatoria delle liste medesime, e dall'altro, l'esigenza dell'amministrazione di dotarsi di personale professionalmente idoneo allo svolgimento delle mansioni da assegnare. Si tratta di precetti che rispondono comunque al superiore interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, rientrante nella copertura costituzionale dell'art. 97, e in quanto tali certamente inderogabili. Ne deriva, quindi, che anche in queste ipotesi, l'eventuale costituzione giudiziale del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della PA per violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 368, incontra il divieto sancito dal ricordato art. 36 D.Lgs. n. 165. (App. Palermo n. 483/2015).

Per le medesime ragioni deve ritenersi che osta alla conversione del rapporto non solo il disposto di cui all'art. 36 citato anche la disposizione di cui all'art. 97 Costituzione.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento va quindi richiamata la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui *“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 l. 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari*

ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 15 luglio 1966 n. 604”
(Cass. SS.UU. n. 5072/2016).

In particolare con tale prununcia la Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito il principio che l'art. 36, c. 5, D.lgs. n. 165/2001, proprio perchè speciale, non è stato abrogato per effetto dell'emanazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni intercategoriali a carattere generale UNICE (Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea), CEEP (Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica) e CES (Confederazione europea dei sindacati). Premesso quindi il divieto di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, la Cassazione ha riconosciuto sussistente in capo al lavoratore il diritto al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell'art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, senza onere della prova in capo allo stesso.

In particolare la Corte ha affermato che *“l'indennità risarcitoria ex art.32, comma 5, cit. ha una diversa valenza secondo che sia collegata, o no, alla conversione del rapporto. Per il lavoratore privato l'indennizzo ex art.32, comma 5, cit. ha una diversa valenza secondo che sia collegata, o no, alla conversione del rapporto. Per il lavoratore privato l'indennizzo ex art.32, comma 5, è in chiave di contenimento del danno risarcibile per essere – o poter essere – l'indennizzo meno del danno che potrebbe conseguire il lavoratore secondo i criteri ordinari; contenimento che è risultato essere compatibile con i parametri costituzionali degli artt. 3, 4 e 24 Cost. (Corte Cost. n. 303 del 2011, cit.). Per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art.32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore. In sostanza il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art.32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato”*

Il lavoratore pubblico ha quindi diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5.

Viene tuttavia riconosciuto allo stesso la possibilità di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si sono tradotti in un danno patrimoniale più elevato.

Ne consegue che, sia nel caso di nullità del termine apposto ad un primo ed unico contratto sia in caso di abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine, l'esigenza di interpretare ed applicare l'art. 36 comma 5 in modo conforme al diritto dell'Unione conduce a riconoscere al lavoratore un risarcimento dei danni che non sia vincolato ad un puntuale accertamento, nell'*an* e nel *quantum*, dell'effettivo pregiudizio da questi sofferto in conseguenza dell'abuso datoriale.

Alla luce delle considerazione della Suprema Corte di Cassazione, va riconosciuta a parte ricorrente un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, .

Ciò premesso, in considerazione delle dimensione dell'azienda e dell'anzianità di servizio e del numero di contratti illegittimamente stipulati tale indennità va determinata nella misura pari 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

In ragione dell'esito della lite appare equo compensare le spese in ragione della metà e porre a carico di parte resistente la restante quota così come liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando così provvede:

- In parziale accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati tra la ricorrente e il Consorzio per le Autostrade Siciliane e per l'effetto condanna il Consorzio alla corresponsione in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Rigaetta per il resto;
- Compensa le spese di lite in ragione della metà e pone a carico del Consorzio la restante quota che si liquida a favore del ricorrente in euro 1.00,00 oltre spese generali iva e cpa.

Messina 8.11.2017

Il G.L.

Dott.ssa Graziella Bellino